



COMUNE DI CASALI DEL MANCO

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. 431/98 AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 – POLITICHE SOCIALI

- Visto l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
- Vista la Legge Regionale n. 1 dell'11/01/2006, art. 9, comma 5;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27/03/2006;
- Vista la Legge 06/08/2008 n. 133;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 537/75 del 10/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso;

RENDE NOTO

che a partire dal 20/12/2021, data di pubblicazione del presente bando, e fino alle ore 13.00 del giorno 15/02/2022 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di Gennaio 2021 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1.1. Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, oppure titolare di protezione internazionale (*status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria*- D.Lgs. 19 nov. 2007 n. 251);
- 1.2. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente a momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
- 1.3. Residenza nel Comune di Casali del Manco nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione. Per gli *extracomunitari*, di essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (Decreto Legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133);
- 1.4. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- 1.5. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 1.6. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- 1.7. Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
- 1.8. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad € 17.000,00;
- 1.9. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

- 1) Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
- 2) Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B

- 1) Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
- 2) Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00
- 3) Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%

1.10. Soggetti che hanno subito perdita di reddito in ragione dell'emergenza Covid-19.

Limitatamente all'anno 2021 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di:

- 1) Valore ISEE non superiore ad € 35.000,00
- 2) Perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19.

(La predetta condizione deve essere autocertificata secondo l'apposito modello allegato al presente avviso ed è dimostrabile attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020).

L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell'Allegato alla DGR 206/2006].

Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

1.11. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE dell'precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

1.12. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 1.11. non sono tra loro cumulabili;

1.13. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è per quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);

1.14. Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito all' scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bandocomunale.

1.15. I contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto tali soggetti potranno presentare richiesta solo per le mensilità per le quali non hanno percepito la quota destinata all'affitto quale componente del cd. reddito di cittadinanza.

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

- 3.1. La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall'Attestazione ISEE in corso di validità;
- 3.2. Il valore dei canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, è quello risultante dalle ricevute relative all'anno 2021 da consegnare entro il 31 dicembre 2021;
- 3.3. Per i nuclei familiari con parametro relativo alla situazione economica zero o inferiore all'importo complessivo del canone annuo di locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata all'presentazione di una autocertificazione circa la fonte disostentamento (secondo l'allegato modello).

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

4.1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000:

FASCIA A

Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00

FASCIA B

Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00

SOGGETTI CON PERDITA DEL PROPRIO REDDITO IRPEF SUPERIORE AL 25% IN RAGIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Il contributo sarà calcolato secondo le percentuali ed i massimali indicati dalla Regione Calabria.

4.2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- 5.1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno per il quale si chiede il contributo;
- 5.2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni mensili.

6. DECESSO

6.1. In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978;

6.2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi dilocazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 7.1. Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Casali del Manco, scaricabili dal sito web del Comune o distribuiti presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente – Via A. Proviero, n. 9 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- 7.2. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere completati tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al bando;
- 7.3. Le domande, pena l'esclusione, devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 17/02/2022 all'Ufficio Protocollo del Comune.

8. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE ELENCO

8.1. Il Comune ultimata l'istruttoria delle domande dei concorrenti e verificata la completezza e la regolarità, procede alla formazione dell'elenco provvisorio secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

8.2. Gli interessati potranno prenderne visione presso l'Ufficio Servizi Sociali;

8.3. Gli stessi, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio, potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 9.1. Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2021 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal punto 1. (requisiti per l'accesso ai contributi);
- 9.2. L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mesi inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
- 9.3. Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente al fondo attribuito annualmente;
- 9.4. Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Comune le somme necessarie a finanziare il contributo l'istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Casali del Manco.

10. CONTROLLO E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

11. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Servizi Sociali e Demografici del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 modificato dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Casali del Manco. Il Responsabile del Presente Procedimento, cui rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è la Sig.ra Annamaria Belli.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE 3 – POLITICHE SOCIALI
f.to Dott. Antonio Tiberi

Casali del Manco, li 20/12/2021